

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Associazione denominata "ANISA - Per l'Educazione all'Arte" (Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell'Arte) per atto pubblico redatto in Roma il 2 aprile 1951 con la dicitura iniziale di A.N.I.M.S.A. (Associazione Nazionale Insegnanti Medi di Storia dell'Arte), successivamente modificata in ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte) e con l'aggiunta "Per l'Educazione all'Arte", L'Associazione riunisce docenti ed operatori didattici nel campo dell'Educazione all'Arte e della Storia dell'Arte.

ANISA - Per l'Educazione all'Arte- non ha scopi di lucro ed è un'associazione di promozione sociale. L'Associazione ha sede legale in via dei Villini 33 - 00161 Roma.

Art. 2 - Scopi

Sono compiti dell'Associazione:

- a) promuovere e coordinare ogni attività intesa a potenziare l'Educazione all'Arte sia nelle scuole di ogni ordine e grado sia nella società civile;
- b) potenziare e sperimentare attraverso attività di formazione iniziale e in servizio metodologie di insegnamento di Educazione all'Arte, di Storia dell'Arte, di Educazione al Patrimonio culturale quale fattore di educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza;
- c) promuovere, in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale, ogni iniziativa volta ad incrementare una più diffusa coscienza del valore storico-culturale del Patrimonio attraverso una puntuale conoscenza dei beni che lo compongono e lo caratterizzano, estesa ai principi della tutela e della conservazione;
- d) redigere e sviluppare progetti di studio e di lavoro culturale che coinvolgano nel settore dell'educazione al Patrimonio docenti, operatori scolastici, sociali e culturali e pubblici diversi al fine di sensibilizzare fasce sempre più ampie alle tematiche oggetto di interesse dell'Associazione;
- e) redigere e sviluppare progetti di ricerca e di innovazione nell'ambito della didattica dell'Arte, della Storia dell'Arte e dell'Educazione al Patrimonio;
- f) promuovere, relativamente ai punti c, d, e, collaborazioni con Amministrazioni pubbliche, Associazioni od Enti pubblici e privati.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare alle iniziative promosse da associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e iniziative di formazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e le componenti della società civile;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi e dei prodotti multimediali
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Fonti di finanziamento dell' Associazione sono:

- a) le quote sociali, che i rappresentanti provinciali entro il 31 marzo di ogni anno dovranno provvedere a far pervenire alla Segreteria Nazionale. Il 50% delle quote spetta alle singole sezioni provinciali.
- b) contributi volontari, fondi elargiti da Enti o privati previa approvazione del Comitato Esecutivo.

Art. 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile successivo i Soci Effettivi approvano in assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio di previsione dell'anno in corso predisposti dal Comitato Direttivo Nazionale. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza. I bilanci consuntivo e di previsione, stesi dal tesoriere, devono essere depositati presso la sede e pubblicati sul sito ufficiale dell'Associazione, onde gli associati possano prenderne visione. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'Associazione o da membri del Comitato Esecutivo, muniti di delega, debbono essere ratificati dal Comitato Direttivo Nazionale.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione o a favore di attività istituzionali statutariamente previste o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione, anche indiretta tra i soci degli utili o avanzi di gestione, di fondo o riserve durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 - Categorie di Soci e "Amici dell'ANISA"

L'ANISA come associazione disciplinare prevede le seguenti categorie di Soci:

- a) EFFETTIVI: tutti i docenti di Storia dell'Arte, di Disegno e Storia dell'Arte e i docenti e gli operatori didattici nel campo dell'Educazione all'Arte nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla Scuola per l'Infanzia all'Università, i funzionari e gli operatori didattici nei servizi educativi dei Musei e delle Soprintendenze.
 - b) BENEMERITI: persone fisiche, Enti ed organizzazioni che versino all'Associazione un congruo contributo.
 - c) ONORARI: esponenti della cultura a livello nazionale e internazionale;
 - d) COLLETTIVI: enti o scuole attraverso persone fisiche all'uopo delegate;
- Sono considerati Sostenitori i soci che contribuiscano con una quota superiore a quella sociale di almeno il 25%.

È prevista per un pubblico adulto interessato la possibilità di aderire con la qualifica di AMICI dell'ANISA ad alcuni dei servizi offerti dall'Associazione, come visite, conferenze o cicli di conferenze, viaggi.

La quota di adesione è intrasmissibile e non rivalutabile.

I Soci partecipano al Congresso: hanno diritto di voto personale o per delega e di eleggibilità alle cariche statutarie.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo Nazionale
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione
- il Vice-Presidente, che assume funzione vicaria in caso di assenza o di impedimento del Presidente
- il Segretario Nazionale con funzione anche di Tesoriere
- Il Revisore dei Conti anche esterno all' Associazione, eletto dall'Assemblea dei Soci
- i Probiviri (due)
- i Rappresentanti Provinciali

Organi dell'Associazione sono inoltre:

- Commissioni di studio e gruppi di lavoro a livello nazionale o locale, coordinati da un responsabile.

Art. 8 - Organi di stampa e di informazione

Organi ufficiali di stampa e di informazione dell'Associazione sono il Bollettino nella veste cartacea e on-line e il sito ufficiale www.anisa.it.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, riunita in Congresso Nazionale, è organo sovrano dell'Associazione. Le sue decisioni sono vincolanti per il Comitato Direttivo Nazionale e per tutti gli Associati. Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti. I soci effettivi, riuniti in Congresso Nazionale, eleggono un Comitato Direttivo Nazionale, il Revisore dei Conti ed i Proviviri che restano in carica un triennio, al termine del quale il Comitato stesso si impegna ad indire un nuovo Congresso. Il Comitato Direttivo ha facoltà di indire un Congresso Nazionale straordinario e periodici convegni di studio. Il Presidente non può essere eletto per più di due trienni consecutivi. I soci partecipano al Congresso con diritto di voto personale o per delega. Le deleghe sono previste per l'elezione del Comitato Direttivo, del Revisore dei Conti e dei Proviviri. I rappresentanti provinciali vengono eletti dall'Assemblea dei soci delle province di loro competenza.

Art. 10 - Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da undici membri. Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno per iniziativa del Presidente. Il Comitato Direttivo Nazionale può essere convocato in seduta straordinaria, ove sia necessario, a richiesta del Presidente o su richiesta almeno della maggioranza dei membri del Comitato stesso. Le delibere sono prese con la presenza della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità il voto del Presidente ha valore dirimente. Il Comitato Direttivo nomina il Direttore del Bollettino, che partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo.

Art. 11 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere Nazionale e altri due membri che, insieme ai predetti, costituiscano il Comitato Esecutivo.

Art. 12 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti esercita il controllo sull'Amministrazione dell'Associazione: può in qualsiasi momento controllare lo stato di cassa, la contabilità e tutti gli atti amministrativi. Egli dà conto del proprio operato all'Assemblea.

Art. 13 Proviviri

Ai due proviviri è demandato il compito di risolvere eventuali casi di contenzioso tra soci ed organi dell'associazione sia a livello centrale che a livello periferico

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Effettivi, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero per fini di pubblica utilità.

Art. 15 - Clausola di rinvio

Il presente Statuto può essere modificato solo in sede di Congresso Nazionale Ordinario o Straordinario. Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Il testo integrale del nuovo Statuto così formulato dopo la discussione e approvazione dei singoli articoli, è messo ai voti e approvato dall'assemblea dei soci.

Roma, 24 settembre 2006

La Segretaria
Clara Rech

La presidente
Maria Teresa Calvano